

CITTÀ DI JESOLO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI GIOCHI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2018 (in vigore dal 25/05/2018)

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI	4
ART. 3 - DEFINIZIONI	6
ART. 4 - GIOCHI VIETATI.....	7
ART. 5 - GIOCHI LECITI PRIVI DI VINCITE.....	8
ART. 6 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO.....	8
TITOLO II - REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO	11
ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI	11
ART. 8 - REQUISITI MORALI	13
ART. 9 - ADEMPIMENTI PER L'APERTURA ED IL TRASFERIMENTO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO	13
ART. 10 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI	14
ART. 11 – AGEVOLAZIONI	16
ART. 12 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ.....	17
ART. 13 – ORARI.....	17
TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
ART. 14 - SANZIONI	18
ART. 15 - DECADENZA E REVOCA	19
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm., di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e ss.mm.;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Art. 22, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 38, commi 1 e 5 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 24 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica”;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-948, legge di stabilità;
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;
- Decreto interdirettoriale 8 novembre 2005 n. 133/UDG, Decreto sulle regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (comma 7);
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;

- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica”;
- Decreto interdirettoriale 20 aprile 2010 prot. 1584/CGV, modifiche al Decreto interdirettoriale 8 novembre 2005 n. 133/UDG concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)”.
- Art. 54 Legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30;
- Intesa Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico;
- Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento – in relazione all’analisi del GAP (Gruppo Azzardo Patologico) predisposta dalle ASL del territorio - disciplina i titoli abilitativi relativi all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm., d’ora innanzi TULPS, dall’art. 20 della Legge Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

- a) quelle previste dall’art. 110, comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco, sale bingo, circoli pubblici e privati, presso alberghi, locande e pensioni, trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
- b) apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS;
- c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2 - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

i. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

ii. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7;

c) questioni di igiene e sicurezza pubblica.

5. L'avvio, la variazione, la gestione e la cessazione delle attività previste dal presente regolamento sono presentate in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 o direttamente alla Questura per i giochi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) TULPS, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”: un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

1) sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

2) sale per il gioco del Bingo di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

3) negozi dedicati al gioco di cui all’art. 38 commi 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

4) sale gioco ai sensi dell’art. 86 TULPS;

b) giochi leciti: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati:

1) apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell’art. 110 TULPS;

2) apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell’art. 110 TULPS;

3) apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell’art. 110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

4) apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell’art. 110 TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

- 5) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - 6) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - 7) giochi vari: giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
- c) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:
- 1) bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - 2) ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - 3) stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - 4) alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - 5) circoli privati ed enti assimilabili, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli associati;
 - 6) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - 7) sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.).

ART. 4 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.
4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
5. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 - GIOCHI LECITI PRIVI DI VINCITE

1. In tutte le attività è consentita la libera installazione dei giochi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) punto 7 del presente regolamento e per la gestione degli stessi non necessita di alcun titolo abilitativo purché non siano previste forme di vincita in denaro, oggettistica o altri beni.
2. All'installazione dei giochi di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e seguenti del presente regolamento.
3. Gli artt. 7 "localizzazioni e requisiti dei locali" e 13 "orari" del presente regolamento non si applicano agli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS.

ART. 6 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. o l'autorizzazione.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore e vidimata ai sensi di legge, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse. La tabella dei giochi proibiti è resa disponibile sul sito del Comune di Jesolo senza ulteriori oneri a carico delle imprese. Nelle sale da biliardo dev'essere altresì esposta in modo visibile la tariffa dei prezzi del biliardo corrispondente al costo della singola partita o quello orario.

3. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti - in modo chiaro e ben visibile - cartelli contenenti le seguenti informazioni:

- a. le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso;
- b. il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni che consentano vincite in denaro ai minori di 18 anni, nonché di quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Nel cartello deve anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni - se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne - per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.

4. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori. In ogni caso devono avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210x297 secondo lo standard ISO 216) ed essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, russo, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili.

5. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché della L.R. n. 6/2015, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015.

6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno che consenta vincite in denaro deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni;

7. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS:

- a. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio;
- b. devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.

8. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli.

9. Le vincite conseguite – recenti e/o storiche – non possono essere pubblicizzate in alcun modo (con cartelli, manoscritti, proiezioni, ecc.) né all'interno né all'esterno dei locali.

10. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e/o di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

TITOLO II - REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO

ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n. 6/2015 e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, le sotto elencate attività sono consentite in locali che distano almeno 500 metri, da calcolare in "linea d'aria", dai luoghi definiti sensibili:

- a) nuove sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;
- b) la nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;
- c) nuova apertura di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.

2. Sono definiti luoghi "sensibili" ai sensi del comma 1 del presente articolo:

- a) gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- b) i luoghi di culto;
- c) gli impianti sportivi ed i centri giovanili o gli altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori;
- d) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, le strutture ricettive per categorie protette;
- e) i giardini, i parchi e gli spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non;
- f) i siti museali;
- g) le caserme, le aree a servizi, le cliniche, i luoghi di particolare valore civico.

3. La distanza tra i locali in cui si pratica il gioco e i luoghi sensibili di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata in "linea d'aria", dal luogo sensibile e qualsiasi sua pertinenza all'ingresso al pubblico del locale ospitante i giochi oggetto del presente articolo.

4. Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione degli stessi.

5. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

6. Il locale deve inoltre rispettare una distanza minima di mt. 200 da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti

preziosi, o da altre apparecchiature eroganti denaro contante. La distanza è calcolata con le modalità indicate al comma 3.

7. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è comunque vietato:

- a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- b) nei chioschi su suolo pubblico.

8. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente articolo devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

I giochi di cui ai commi 6 del citato art. 110 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

9. I locali e le aree destinati al gioco devono rimanere visibili dall'area pubblica. A tal fine sulle vetrate e in genere su tutti i fori prospicienti l'area pubblica non possono essere installate pellicole o qualsiasi altro materiale che non consenta la piena visibilità dei locali interni. Le stesse prescrizioni devono essere osservate in presenza di eventuali divisori interni o elementi di arredo, anche se necessari per la separazione delle aree di gioco riservate ai maggiorenni.

Eventuali insegne, scritte o protezioni dai raggi solari poste sulle vetrate e/o sui fori esterni non possono precludere la visibilità dei locali interni.

Le attività esistenti prima dell'approvazione del presente regolamento hanno 90 gg di tempo per adeguarsi.

10. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi leciti, i locali devono essere conformi:

- a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;
- e) alla normativa urbanistica edilizia vigente.

11. I servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico accessibile ai disabili); nel caso di sale giochi aventi superficie superiore a mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili.

12. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/1992 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534.

13. Il presente articolo si applica anche per le aperture a seguito di trasferimento:

a) dell'attività di sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;

b) di apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;

c) di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.

14. Presso le postazioni di gioco non possono essere utilizzati elementi di arredo che consentano di sedersi (sgabelli, sedie, panche, ecc.).

ART. 8 - REQUISITI MORALI

1. Per poter aprire ed esercitare l'attività, il titolare di impresa individuale deve:

a. essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;

b. non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscono "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. In caso di società, i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dai soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della SCIA o dell'istanza di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza del titolo abilitativo.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 9 - ADEMPIMENTI PER L'APERTURA ED IL TRASFERIMENTO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercizio dell'attività di sale pubbliche da gioco di competenza comunale, il loro ampliamento o

riduzione, il subingresso e la nuova apertura per trasferimento delle stesse sono soggette alla presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 in riferimento all'articolo 86 del TULPS, all'art. 19 del DPR n. 616/1977, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.

2. La nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da trattenimento di cui ai commi 6 lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione dei citati apparecchi, nonché le loro variazioni numeriche, il subingresso e il trasferimento, sono soggetti alla presentazione di Segnalazione certificata di Inizio attività, nel caso in cui avvenga all'interno di esercizi non abilitati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS.

3. La nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da trattenimento di cui al comma 6 lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione dei citati apparecchi, il subingresso nel loro utilizzo all'interno di esercizi abilitati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, non è soggetta ad alcuna comunicazione.

4. La collocazione di tipologie di giochi di cui all'art. 3 comma 1 lettera b punto 7 sia all'interno di esercizi abilitati ai sensi dell'art. 86 o 88 TULPS che all'interno di altre tipologie di esercizi aperti al pubblico, non è soggetta ad alcuna comunicazione.

5. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS, è subordinata all'ottenimento della licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura, fermi restando i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

6. La Segnalazione Certificata di inizio attività, di cui al comma 1 del presente articolo, è redatta su apposita modulistica reperibile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.

7. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuova apertura, ampliamento di sala pubblica da gioco di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica al SUAP e redatta su modello approvato dal Comune di Jesolo.

8. L'istanza di autorizzazione, di cui al comma 5 del presente articolo, dovrà essere presentata al SUAP, che la trasmette alla competente Questura, o direttamente alla Questura.

ART. 10 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio agli accessi e/o vie di esodo dell'esercizio; disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, che devono essere posizionati, nel rispetto a quanto stabilito dal regolamento comunale di occupazione suolo pubblico, in adiacenza al fabbricato, sede dell'attività prevalente, garantendo il pubblico passaggio e le idonee protezioni da urti meccanici se dotato di impianto elettrico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;
- e) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- f) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e tale conformità deve essere attestata da professionista abilitato;
- g) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- h) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

2. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare nel titolo abilitativo.

3. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

4. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6 del TULPS è stabilito dalle vigenti norme in materia.

6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

7. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

- a) il superamento dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi previsti dalla legge;

- b) la realizzazione di sale attrezzate, pur nel rispetto formale dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
8. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.
9. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
10. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
11. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
12. Il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività, in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
13. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
14. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve osservare le eventuali prescrizioni che il dirigente competente ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
15. Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS all'interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature.

ART. 11 – AGEVOLAZIONI

1. Ai titolari che non installano all'interno delle loro attività apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse misure di fiscalità di vantaggio o altre agevolazioni che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 12 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ

1. La cessazione dell'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere comunicata, entro 30 giorni, all'Amministrazione competente, dal titolare dell'attività medesima.

ART. 13 – ORARI

1. Gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente regolamento, sono così individuati:

12.00 – 24.00

di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) punto 1, 2 del presente regolamento, possono essere messi in esercizio tra le ore

10.30 – 22.30

compresi i festivi; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

3. Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile dall'esterno.

4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

5. Gli orari di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle sale giochi ex art. 86 nelle quali siano installati esclusivamente giochi che non prevedono vincite in denaro e/o giochi di cui all'art. 110, comma 7, TULPS.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un quinquennio, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
3. Ferme restando le sanzioni pecuniarie già previste dall'art. 20 della Legge regionale del 27 aprile 2015 n. 6, la sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui al comma 10 dell'art. 6 "PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO", è disposta per un periodo:
 - a) di giorni dieci, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni venti in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
4. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 "ORARI", è disposta per un periodo:
 - a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
5. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni di cui agli altri articoli del presente regolamento è disposta per un periodo:
 - a) di giorni uno, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
 - b) di giorni tre in caso di seconda recidiva;
 - c) di giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.
6. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all'apertura di nuove sale giochi o scommesse, ferme restando le sanzioni previste dalle

specifiche disposizioni normative di settore, nonché le sanzioni pecuniarie relative, comporta la cessazione definitiva dell'attività. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo leciti, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta la cessazione definitiva dell'esercizio degli apparecchi.

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, l'esercizio dell'attività sarà sospeso per un periodo di giorni 30 giorni ed in caso di reiterazione l'esercizio dell'attività sarà sospeso in forma permanente con l'eventuale decadenza del titolo abilitativo, qualora il titolare di Pubblico Esercizio configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 e 9 bis.

8. Il disturbo alla quiete pubblica, fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile e in materia di inquinamento acustico, nonché dell'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, comporta in caso di particolare gravità e recidiva la sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura. La sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura è disposta per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni leggi vigenti in materia.

ART. 15 - DECADENZA E REVOCA

1. Il titolo abilitativo decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
- d) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
- e) mancata attivazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, dalla data di rilascio del titolo abilitativo o dall'accertata sospensione dell'attività salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

- f) trasferimento di sede dell'attività oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS, in difformità a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento;
- g) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al Comune, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
- h) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- i) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare;
- j) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento successiva al provvedimento di sospensione;
- k) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative, successivamente al provvedimento di riduzione dell'orario.

2. Il titolo abilitativo viene revocato:

- a) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione, mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 del presente regolamento, non si applicano agli esercizi già autorizzati ed ai loro eventuali subingressi, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti comunali in materia, incompatibili con quanto disciplinato dal vigente regolamento. In particolare è abrogata l'ordinanza sindacale n. 89 del 06/05/2008 avente ad oggetto "ordinanza per la determinazione degli orari delle sale giochi prive di attività di somministrazione di alimenti e bevande".